

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Macerata – Sentenza n. 1455 del 12/12/2018 – Giudice Dr Luigi Reale

Opposizione all'esecuzione proposta dal fideiussore di una società di capitali, nelle more della sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99.

La Sentenza in questione riveste particolare interesse poiché esamina la *ratio* dell'art. 20 l. 44/99 in tema di sospensione dell'esecuzione ex art. 20 della legge 44/99 rilasciata dal PM.

In particolare, è stato rilevato come il provvedimento emesso nei confronti della società di capitali sia da estendersi anche in favore del fideiussore.

Difatti, correttamente il Tribunale osserva che una volta che il provvedimento del pm abbia individuato i titoli da sottoporre a sospensione, non vi siano dubbi nemmeno sulle parti in favore delle quali la sospensione debba operare.

Sulla scorta di ciò, *“in ragione della ratio dell'istituto intesa ad evitare che contratti nulli (quali quelli colpiti dal rilievo penale della usurarietà -dove l'intervento cautelare extra ordinem del P.M.) possano avere effetti, va ritenuto che la sospensione riguardi tutti i soggetti nei cui confronti possa essere speso il titolo o nei cui confronti possa essere iniziata la procedura esecutiva, altrimenti restando inammissibilmente possibile dare esecuzione ad un titolo la cui efficacia è viziata da nullità, vizio che notoriamente travolge gli effetti del contratto nei confronti non solo delle parti, ma anche degli aventi causa, indipendentemente dal titolo gratuito o oneroso dell'acquisto e dalla buona o mala fede del cedente e/o del cessionario”*

Sentenza n. 1455/2018 pubbl. il 12/12/2018

RG n.

Repert. n.

del 12/12/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

, C.F.
assistito e difeso dall'avv.

elettivamente domiciliato in VIALE TREVIRI, 202 ASCOLI PIGENO presso il SECONDO difensore;

nei confronti di

, C.F.
assistito e difeso dall'avv.

elettivamente domiciliato in VIA , presso il difensore;

OGGETTO: opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.9.18 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009; disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle predetta legge, dovendosi intendere come pendenti anche le cause già rimesse in decisione ed in fase di deliberazione.



Sentenza n. 1455/2018 pubbl. il 12/12/2018

RG n. .

Repert. n.

del 12/12/2018

* * * * *

Fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta da
condebitore fiudeiubente della spa , avverso il pignoramento presso terzi
notificato dalla spa in data 15.6.15 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con
ritiro della comunicazione in data 29.6.15) sulla scorta del precedente precetto notificato in
data 18.3.15, data della materiale ricezione da parte della odierna opponente.

Da accogliersi infatti la deduzione relativa alla sospensione ordinata dal Pubblico
Ministero presso questo Tribunale con provvedimento del 17.4.15 integrato da quello del
successivo 27 / 31.5.15, pronunciato ai sensi dell'art. 20 L. 44/99, per la durata di 300 giorni a
partire da quello del deposito della istanza (2.2.15).

Precisato infatti che l'opposizione è intervenuta nella esecuzione mobiliare presso terzi
rubricata al n. 839/15 che era stata iniziata sulla scorta del titolo esecutivo rappresentato dal
decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale con il n. 88/10, va rilevato che il provvedimento del
Pubblico Ministero, indica partitamente i titoli e le procedure da sottoporre alla sospensione e
tra questi include anche quello all'odierno esame, pur non esattamente individuando in quello
di Bologna piuttosto che in quello di Macerata il Tribunale innanzi al quale viene trattata la
questione: tuttavia, non sorge alcun dubbio neppure tra le parti sulla riferibilità della
sospensione alla procedura in corso e quindi il richiamato provvedimento vi produce il suo
effetto sospensivo.

Essendo il precetto ed il successivo pignoramento intervenuti nel corso del periodo di
sospensione, essi non producono alcuna efficacia.

Non fondata in punto di estensione della sospensione anche al fideiussore la tesi
negatoria della opposta società: infatti, in ragione della *ratio* dell'istituto intesa ad evitare che
contratti nulli (quali quelli colpiti dal rilievo penale della usurarietà -dove l'intervento cautelare
extra ordinem del P.M.) possano avere effetti, va ritenuto che la sospensione riguardi tutti i
soggetti nei cui confronti possa essere speso il titolo o nei cui confronti possa essere iniziata la
procedura esecutiva, altrimenti restando inammissibilmente possibile dare esecuzione ad un
titolo la cui efficacia è viziata da nullità, vizio che notoriamente travolge gli effetti del contratto
nei confronti non solo delle parti, ma anche degli aventi causa, indipendentemente dal titolo
gratuito o oneroso dell'acquisto e dalla buona o mala fede del cedente e/o del cessionario.

* * * * *



Sentenza n. 1455/2018 pubbl. il 12/12/2018

RG n.

Repert. n.

del 12/12/2018

Non fondata neppure la censura di parte opponente della inefficacia del precetto per mancata notifica del pignoramento entro il termine di 90 giorni (cd. perenzione; art. 481 c.p.c.).

La nota sentenza della Corte Costituzionale 477/02, pur richiamata dall'opponente, fonda la sua *ratio* sul principio che le lungaggini dell'ufficio notificante non devono essere sopportate dal richiedente la notifica, nel senso che la tempestività di questa va valutata al momento nel quale tale soggetto richiede l'atto, fermo restando per il destinatario il rilievo dell'epoca di effettiva (o tale prevista dalla norma) ricezione dell'atto: la completezza e quindi l'efficacia della notifica prescindono dalle epoche di spedizione e di ricezione, ma invece va fissata al momento della completa esecuzione di tutte le fasi della notifica, che ordinariamente (ma non sempre: es. notifiche ai sensi dell'art. 140 o 143 c.p.c.) coincide con la ricezione dell'atto da parte del notificando.

Nel caso di specie, quindi, la notifica deve ritenersi perfezionata, e pertanto idonea alla decorrenza del termine di perenzione del precetto, in data 18.3.15, coincidente con quella di consegna del plico alla da parte dell'ufficio postale, rilevabile dalla cartolina verde ritornata al notificante.

La notifica alla del pignoramento (*recte*: la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, secondo il principio sopra ricordato di cui Corte Cost. 477/02) è avvenuta certamente prima del 15.6.15, data nella quale l'ufficiale giudiziario ha rilasciato la dichiarazione della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: entro quindi 90 giorni dalla notifica del precetto.

* * * *

All'accoglimento della opposizione segue la declaratoria di inefficacia del precetto e del successivo pignoramento; le spese del giudizio vanno compensate per la metà in ragione della mancata comunicazione al creditore nelle forme della ufficialità dell'intervento del provvedimento sospensivo (peraltro pronunciato successivamente alla notifica del precetto, ma con effetti retroattivi), atteso che manca la prova del contenuto della comunicazione a mezzo pec del 12.5.15 della quale parte opponente ha depositato il solo rapporto di consegna e non anche il contenuto; la restante quota va sopportata dall'opposto, soccombente in punto di estensione anche al fideiussore dell'effetto sospensivo, con liquidazione in dispositivo, tenendo conto dell'elevato valore della controversia, dichiarato in euro 281.811,84 e della



Sentenza n. .455/2018 pubbl. il 12/12/2018

RG n. .

Repert. n. .

del 12/12/2018

mancata celebrazione delle fasi istruttoria e decisionale, sostanzialmente ridottasi alla ripetizione di domande, eccezioni e deduzioni già operate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, DICHIARA la inefficacia del pignoramento presso terzi notificato a . . . dalla spa . . . in data 15.6.15 e del precedente precetto notificato in data 18.3.15; compensa tra le parti le spese del giudizio in ragione della metà e condanna il creditore spa a sostenere la restante quota, che liquida in favore della opponente -nella indicata quota- in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.

Macerata, 12 dicembre 2018

Il Giudice
dr. Luigi Reale

AVV. ALESSIO ORSINI

